

LA “IMPUGNAZIONE” DELLA RINUNZIA ALL’EREDITÀ DA PARTE DEI CREDITORI DEL RINUNZIANTE.

Di Irene Zecchino

| 13

SOMMARIO: 1. *La impugnazione prevista dall’art. 524 c.c.: premessa.* – 2. *I rapporti con l’azione surrogatoria.* – 3. *I rapporti con l’azione revocatoria.* – 4. *L’azione ex art 524 c.c. come mezzo speciale di conservazione della garanzia patrimoniale.* – 5. *Presupposti dell’azione ex art. 524 c.c.* – 6. *Le ipotesi di conflitto.* – 7. *La rinuncia al legato.*

ABSTRACT. *La rinuncia all’eredità è un atto formale che può essere impugnato dai creditori dell’erede. L’impugnazione presenta, dunque, una evidente affinità con gli ordinari mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Di qui il corposo dibattito che si è instaurato in dottrina circa l’inquadramento teorico di questo istituto e, in particolare, circa la sua riconducibilità alle azioni di cui agli artt. 2900 e 2901 ss. c.c.*

The renunciation of inheritance is a formal act that can be challenged by the heir's creditors. It presents a clear affinity with the ordinary tools of preservation of the asset guarantee. Hence the substantial debate that has been established in the doctrine about the theoretical framework of this institute and, in particular, about its traceability to the actions referred to in Articles. 2900 and 2901 ss. cc



1. La impugnazione prevista dall'art. 524 c.c.: premessa.

14

L'art. 524 c.c. prevede che «se taluno rinuncia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti». Dal tenore letterale della disposizione si desume che si tratta di un rimedio apprestato dal legislatore per la soddisfazione dei diritti dei creditori del rinunziante¹, che sono autorizzati ad estendere la loro garanzia patrimoniale generica anche ai beni dell'asse ereditario. Tali beni, per effetto della rinuncia all'eredità da parte del chiamato-debitore, non sono entrati nel patrimonio di quest'ultimo, eppure il creditore potrà soddisfarsi su di essi.

La rinuncia all'eredità è un negozio solenne, che consiste in una dichiarazione unilaterale, non recettizia, che, ai sensi dell'art. 519 c.c., deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni². A differenza, dunque, dell'accettazione pura e semplice dell'eredità, che può avvenire tacitamente, ai sensi dell'art. 476 c.c., la rinuncia è affetta da nullità assoluta, se non è compiuta in forma solenne³.

I creditori del rinunziante possono essere pregiudicati dalla rinuncia, che realizza un mancato incremento del patrimonio del debitore su cui avrebbero potuto soddisfarsi. Il legislatore ha, perciò, stabilito che i creditori possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante loro debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (art. 524, comma 1, c.c.). Tale rimedio ha, come unico

scopo, quello di assicurare i beni ereditari al soddisfacimento delle ragioni del creditore.

Si discute circa la natura giuridica dell'azione spettante ai creditori personali del chiamato che rinuncia all'eredità. Innanzitutto è bene chiarire che dottrina consolidata ritiene inappropriato l'utilizzo dell'espressione «impugnazione» nella rubrica dell'art. 524 c.c. perché la rinuncia non è affetta da alcuna forma di invalidità⁴.

Essendo attribuita ai creditori del rinunziante «al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, fino alla concorrenza dei loro crediti»⁵, l'impugnazione in oggetto presenta, dunque, una evidente affinità con gli ordinari mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Di qui il corposo dibattito che si è instaurato in dottrina circa l'inquadramento teorico di questo istituto e, in particolare, circa la sua riconducibilità alle azioni di cui agli artt. 2900 e 2901 ss. c.c.

2. I rapporti con l'azione surrogatoria.

La dottrina che si è occupata del rimedio in oggetto ha spesso evidenziato l'assonanza che esso presenta con le due azioni espressamente previste dal legislatore a tutela della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.: l'azione revocatoria e l'azione surrogatoria⁶. Nella parte in cui consente ai creditori di accettare l'eredità «in nome e luogo» del rinunziante, l'art. 524 c.c. sembrerebbe richiamare l'azione surrogatoria, sicché una parte della dottrina ha as-

⁴ Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *Le successioni*, cit., p. 135.

⁵ F. MESSINEO, *Manuale*, cit., p. 306 (corsivo originale).

⁶ Interessante il dibattito sorto sotto il precedente codice del 1865. Si legga, a riguardo, L. COVIELLO jr., *Appunti di diritto successorio*, Estratto dagli Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, Nuova serie, XIV, Bari, 1955, p. 103: «Tale disposto diede luogo al dubbio se, nel caso, si trattasse di applicazione dell'azione surrogatoria (art. 1234 cod. '65) cui richiamava la formula "accettare in nome e per conto", oppure dell'azione revocatoria, in base al rilievo che il rimedio dalla legge concesso comportava l'annullamento della rinuncia in vantaggio (esclusivo) dei creditori. Il punto poi di maggiore dissenso rifletteva la necessità o meno dell'estremo della frode da parte del rinunziante: e mentre la giurisprudenza si pronunziava per la negativa, la prevalente dottrina riteneva l'opposta soluzione, specie in considerazione del fatto che la norma citata non parlava di rinuncia fatta con pregiudizio dei creditori, ma bensì in pregiudizio». Diversa la prospettiva di F. MESSINEO, *Manuale*, cit., p. 444, secondo il quale la rinuncia all'eredità non è un negozio di rinuncia in senso proprio, ma una rinuncia dichiarativa. E tale ricostruzione non varrebbe a contraddire la norma di cui all'art. 524 c.c. Il danno che subisce il creditore del rinunziante non deve presupporre necessariamente un acquisto patrimoniale, «potendosi egualmente far consistere il danno, nel venir meno della possibilità di tale acquisto. Tale interpretazione basta a spiegare il potere, attribuito al creditore del chiamato, di impugnare la rinuncia».

¹ V. VERDICCHIO, *Rinuncia all'eredità e diritti dei creditori*, in *Successioni per causa di morte, Esperienze e argomenti*, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2015, p. 174, ove anche indicazioni di dottrina e giurisprudenza.

² Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, *Sulla forma della rinuncia all'eredità*, in *Foro it.*, 1932, I, c. 656; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, pp. 163-164; G. BONILINI, *Nozioni di diritto ereditario*, Torino, 1986, p. 66; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *Le successioni*, 5° ed., Milano, 2015, p. 473.

³ Sulla necessaria natura formale e solenne dell'atto di rinuncia cfr. Cass., 6 febbraio 1950, n. 457, in *Giur.it.*, 1951, I, 1, c. 444; Cass., 9 marzo 1954, n. 669, in *Rep. Foro it.* 1954, voce *Successione legittima o testamentaria*, n. 72; Corte Conti, 3 novembre 1955, n. 50, in *Riv. Corte Conti*, 1956, III, p. 1; Cass., 11 gennaio 2011, n. 444, in *www.e-glossa.it*, che ha escluso che la rinuncia all'eredità possa essere fatta mediante scrittura privata autenticata, affermando che quest'ultima forma risulta contraria alla disciplina ex artt. 519 e 525 c.c., oltre che contrastante con la notevole incidenza del negozio di rinuncia sulla successione ereditaria, con riguardo, in particolare, sia ai chiamati all'eredità sia ai creditori; Cass., 20 febbraio 2013, n. 4274, in *Riv. not.*, 2013, p. 1240 ss., con nota di G. MUSOLINO, *Forma e pubblicità della rinuncia all'eredità*.





similato a tale azione l'impugnazione ivi prevista⁷. Non può, infatti, sfuggire, in proposito, la similitudine con l'art. 2900 c.c., laddove sancisce che il creditore «può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare».

Ci sono, tuttavia, delle fondamentali differenze fra l'azione surrogatoria e l'azione ex art. 524 c.c.⁸. Innanzitutto per quanto riguarda i presupposti: l'azione surrogatoria è un rimedio offerto al creditore per reagire all'inerzia del proprio debitore. La giurisprudenza è infatti unanime nel ritenere che l'inerzia del debitore non possa mai ravvisarsi laddove c'è un comportamento attivo di quest'ultimo⁹. Comportamento attivo che, invece, è chiaramente ravvisabile nell'atto di rinuncia all'eredità che, ai sensi dell'art. 519 c.c., «deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione»¹⁰.

Ancora, dottrina e giurisprudenza¹¹ sono concordi nel ritenere che l'azione dei creditori per farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante non mira a far entrare i beni dell'eredità rinunziata nel patrimonio del debitore, il quale, per effetto di essa, non li acquista nemmeno

fino alla concorrenza dei crediti fatti valere. I beni residui dopo la soddisfazione dei creditori del chiamato rimarranno nel libero potere dell'erede che ha accettato in luogo del rinunziante. L'azione in oggetto, dunque, non consente in ogni caso di considerare il rinunziante come erede.

Non si è quindi in presenza di un rimedio identificabile con l'azione surrogatoria, perché altrimenti il debitore dovrebbe diventare erede e acquistare i beni dell'asse ereditario. I creditori non stanno accettando l'eredità in via vicaria in luogo del debitore rinunziante, come dovrebbe essere se si trattasse di azione surrogatoria¹².

Tale conclusione collima perfettamente pure con il principio per cui l'accettazione dell'eredità è un atto personale che «si fonda su una valutazione di natura fortemente discrezionale, in quanto non circoscritta ai pur fondamentali profili di ordine economico-patrimoniale propri di tale vicenda acquisitiva, ma intrisa anche di implicazioni (almeno *lato sensu*) morali»¹³. Secondo tale pressoché pacifica opinione, l'accettazione dell'eredità è un atto strettamente personale, frutto di una scelta discrezionale del chiamato, che non può diventare erede contro la sua volontà¹⁴, sicché non sarebbe possibile per i creditori accettare in via surrogatoria l'eredità, posto che lo stesso art. 2900 c.c. esclude dal raggio di azione della surrogatoria il compimento di atti di natura strettamente personale.

Inoltre, l'art. 524 c.c. prevede l'accettazione dell'eredità da parte dei creditori *fino alla concorrenza dei loro crediti*, per cui si tratterebbe di una inammissibile accettazione parziale, espressamente dichiarata nulla dall'art. 475, comma 3, c.c.

In più, se si volesse considerare il rimedio di cui all'art. 524 c.c. alla stregua di una azione surrogatoria, non si spiegherebbe nemmeno «perché mai i creditori del chiamato potrebbero determinare l'acquisto dell'eredità in capo a quest'ultimo soltanto in seguito ad un suo atto di rinuncia e non anche indipendentemente da questo»¹⁵, ossia in presenza della semplice inerzia nell'accettare l'eredità.

⁷ In tal senso C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *Le successioni* cit., p. 135. Di azione «di tipo surrogatorio» discorre – pur sottolineandone alcuni tratti peculiari – V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunziante*, in G. Bonilini - V. Barba - C. Coppola, *La rinuncia all'eredità e al legato*, Torino, 2012, p. 109 ss.; ID., *La posizione giuridica del chiamato che abbia rinunciato all'eredità*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 876.

⁸ V. VERDICCHIO, *Rinuncia all'eredità e diritti dei creditori*, cit., p. 176.

⁹ Cass., 4 agosto 1997, n. 7187, in *Foro it.*, 1998, I, c. 145. Cfr. G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, 2° ed., a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, Napoli, 2013, p. 351, il quale esclude la riconducibilità della speciale azione in esame a quella di tipo surrogatorio, rilevando che, nel caso che ci occupa, il debitore, ben lungi dal rimanere inerte e dal trascurare un proprio interesse, all'esatto opposto, avrebbe esercitato il proprio diritto proprio mediante l'atto di rinuncia.

¹⁰ V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2008, p.262; G. GIAMPICCOLO, *Azione surrogatoria*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 950. In giurisprudenza cfr. Trib. S. Angelo dei Lombardi, 2 febbraio 2004, in *Giur.merito*, 2004, I, p. 885, che sottolinea che non si ravvisa, nell'impugnazione ex art. 524 c.c., il requisito dell'inerzia, proprio dell'azione surrogatoria, in quanto essa è rivolta verso un atto di rifiuto dell'acquisto.

¹¹ L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 116; A. PALAZZO, *Le successioni*, I, 2° ed., in *Tratt. dir. priv.*, Iudica e Zatti, Milano, 2000, pp. 565e 566. In giurisprudenza, Cass., 10 agosto 1974, n. 2395, in *Foro it.*, 1975, I, c. 381, con nota di L. DI LALLA; Cass., 29 marzo 2007, n. 7735, in *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 746 ss., con nota di L. SCARANO, la quale precisa che «L'azione ex art. 524 c.c. mira soltanto a far sì che il creditore che la esercita possa soddisfarsi sui beni facenti parte dell'eredità rinunziata, senza che per l'eventuale residuo tali beni pervengano all'autore della rinuncia e non restino a chi ha accettato l'eredità successivamente alla rinuncia stessa»; Cass., 10 marzo 2008, n. 6327, in *Notariato*, 2008, p. 494.

¹² Precisa D. BARBERO, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, 4° ed., II, Torino, 1955, p. 882, che nel caso dell'azione di cui all'art. 524 c.c. non è possibile considerare che i creditori agiscano, tecnicamente, in nome e per conto del rinunziante. «In sostanza si tratta di una formula enfatica, che in effetti si riduce a questo: farsi autorizzare a procedere esecutivamente sui beni ereditari, senza peraltro conseguire che l'eredità sia devoluta né al rinunziante né ai creditori, e senza impedire l'acquisto da parte dei successibili di grado ulteriore al rinunziante».

¹³ V. VERDICCHIO, *Rinuncia all'eredità e diritti dei creditori*, cit., p. 177.

¹⁴ Così si esprime L. FERRI, *Successioni in generale*, cit. p. 110: «Sembra d'altra parte assurdo che uno debba diventare erede contro la sua volontà».

¹⁵ Così V. VERDICCHIO, *Rinuncia all'eredità e diritti dei creditori*, cit., p. 177.

Un'altra argomentazione a sostegno della diversità di natura fra azione surrogatoria e impugnazione ex art. 524 c.c. si può evincere dall'analisi dell'art. 525 c.c.

Tale norma stabilisce che «Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi sopra i beni dell'eredità».

Il legislatore ha previsto la revocabilità della rinuncia all'eredità quando non vi sia stata accettazione da parte di altri chiamati e in quanto non sia decorso il termine di prescrizione del diritto di accettare. Risulta evidente, allora, che, mentre l'azione surrogatoria «presuppone la spettanza attuale al debitore di un diritto»¹⁶, l'impugnazione di cui all'art. 524 c.c. consente la «accettazione» in nome e luogo del rinunziante anche dopo l'avvenuto acquisto dell'eredità da parte di eventuali chiamati in subordine rispetto al rinunziante. Se ne desume che i creditori del chiamato rinunziante possono esercitare l'azione volta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità del loro debitore anche se quest'ultimo ha definitivamente perso il diritto di accettare perché hanno accettato altri chiamati in subordine.

La medesima situazione può poi venirsi a determinare per effetto della prescrizione del diritto di accettare. Si ricordi, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 480 c.c., il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Poiché il diritto dei creditori di «impugnare» la rinuncia del loro debitore si prescrive in cinque anni dal compimento di tale atto (art. 524, comma 2, c.c.), se esso intervenisse in prossimità dello scadere del termine decennale di prescrizione del diritto di accettare, i creditori istanti avrebbero altri cinque anni di tempo per far valere le loro ragioni. E quindi anche dopo che il loro debitore ha definitivamente perso per prescrizione il diritto di accettare l'eredità.

Pare dunque evidente che l'azione ex art. 524 c.c. non partecipi della natura dell'azione surrogatoria, essendo logicamente impossibile immaginare un esercizio vicario, da parte dei creditori del chiamato rinunziante, di un diritto che quest'ultimo non ha più, per averlo definitivamente perso.

Né il problema si supera aderendo alla ricostruzione¹⁷ che qualifica la rinuncia all'eredità non come atto dismissivo di un diritto ma come esercizio di un diritto potestativo procedimentale che si ap-

punta in capo al rinunziante¹⁸. Secondo questa impostazione, il chiamato rinunziante non è fuoriuscito dal procedimento successorio¹⁹, ossia dalla serie aperta di atti destinata a chiudersi con l'acquisto dell'eredità, ma ha acquisito, successivamente alla rinuncia e per effetto di essa, un diritto potestativo di acquisto dell'eredità fino a quando il diritto di accettare non sia prescritto o l'eredità sia già stata acquistata da uno dei chiamati in subordine (ai sensi dell'art. 525 c.c.). In base a questa ricostruzione²⁰, il chiamato rinunziante è titolare di un diritto potestativo che gli consente, mediante una mera dichiarazione, di realizzare l'acquisto dell'eredità, mediante la revoca della rinuncia, senza che il chiamato in subordine possa dire o fare alcunché per impedire il realizzarsi di tale effetto. Dunque, la rinuncia all'eredità è un atto che si inserisce nel procedimento successorio ma senza chiuderlo in via definitiva²¹. Ne consegue, secondo questa opinione, che i creditori del chiamato «esercitano, in via surrogatoria, un diritto esistente nel patrimonio del loro debitore, che questi trascura di esercitare, ma che gli consente di essere considerato ancora parte del procedimento»²².

Se così fosse, si dovrebbe logicamente concludere che il chiamato diventa erede, ma questa soluzione si pone in stridente contrasto con l'opinione pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza²³, concordi nel ritenere che il rinunziante non diventi erede per effetto dell'esercizio, da parte di uno o più dei suoi creditori, del rimedio di cui all'art. 524 c.c. Al riguardo si è già ricordato che l'art. 2900 c.c. precisa che il diritto del debitore che i creditori chiedono di esercitare non deve avere carattere *personale*, mentre la rinuncia all'eredità è un atto personale, frutto di una valutazione discrezionale del suo autore.

¹⁸ Il diritto potestativo è definito come il potere di costituire, modificare, estinguere un rapporto giuridico, indipendentemente dalla volontà dell'altra parte. Si configura, quindi, come un particolare diritto soggettivo. In tal senso L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, I, 1, *Norme, soggetti e rapporto giuridico*, Torino, 1994, p. 321.

¹⁹ Inteso come una «complessa sequenza di atti tra loro legati, in cui il successivo trova proprio basamento e presupposto nel precedente, che, a sua volta, costituisce fondamento di svolgimento e condizione necessaria del susseguente»: così V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato che abbia rinunciato all'eredità*, cit., p. 870.

²⁰ V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunziante*, cit., p. 102.

²¹ Cfr. G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 357, che precisa che «soltanto l'accettazione e gli altri modi di acquisto dell'eredità, chiudono il procedimento successorio in via definitiva (*semel heres semper heres*), mentre la rinuncia all'eredità ex art. 519 c.c. non fa fuoriuscire il rinunziante in via definitiva dal procedimento successorio».

²² Così V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunziante*, cit., p. 112.

²³ Vedi retro nota 12.

¹⁶ Così G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni, parte generale*, in *Tratt. dir. civ. it.* Vassalli, Torino, 1977, p. 344.

¹⁷ V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunziante*, in G. BONILINI-V. BARBA-C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità e al legato*, cit., p. 109 ss.





Inoltre, la suddetta ricostruzione è smentita dal fatto che è unanime il pensiero che i creditori del chiamato-rinunziante possono esercitare l'azione ex art. 524 c.c., come detto poc'anzi, anche quando il chiamato ha definitivamente perso il diritto di accettare. Ragion per cui diventa impossibile immaginare l'esercizio vicario di un diritto che non esiste più²⁴. Né pare che tale incongruenza possa essere superata sostenendo – come è costretta a fare la tesi in esame – che l'art. 524 c.c. debba essere spiegato in termini di norma eccezionale, in quanto «rompe la logica del sistema e denuncia la sua necessità: essa consente ai creditori di colui che ha rinunciato, nonostante la chiusura del procedimento, di "impugnare" la rinuncia all'eredità»²⁵.

Non pare dunque che ci si possa sottrarre alla conclusione che i creditori del chiamato-rinunziante esercitano in realtà un diritto autonomo, loro proprio²⁶, sicché si è al di fuori della logica dell'azione surrogatoria.

Del resto si è già ricordato che non si dubita dell'esperibilità del rimedio di cui all'art. 524 c.c. anche quando il debitore ha perso il diritto di accettare: non è dunque possibile ricostruire lo stesso in termini di azione surrogatoria, laddove i creditori esercitano effettivamente e realmente i diritti e le azioni spettanti al proprio debitore, cosa evidentemente impossibile sul piano logico, prima ancora che giuridico, laddove tali diritti e azioni non siano sussistenti²⁷.

Avendo evidenziato che l'esercizio dell'impugnazione ex art. 524 c.c. non comporta che diventino eredi né il chiamato rinunziante²⁸ né i

creditori che l'azionano²⁹, resta da giustificare, sul piano teorico, il potere concesso dall'art. 524 c.c. a questi ultimi.

In proposito, «non pare residuare altra risorsa teorica per spiegare il fenomeno in esame che ritenere che i beni ereditari costituiscano una sorta di patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori del chiamato, cioè, se si vuole, diretto a "garantire" i debiti di costui»³⁰.

Come già visto è irrilevante che, nel frattempo, l'eredità sia stata accettata da ulteriori chiamati ai quali, dopo la rinuncia, si è devoluta, in quanto i creditori del rinunziante potranno agire sul patrimonio ereditario come se la rinuncia non vi fosse mai stata, non essendo quest'ultima a loro opponibile³¹. In conseguenza di ciò, l'erede che ha accettato in luogo del rinunziante si trova ad «avere acquistato un compendio ereditario che, in virtù dell'effetto retroattivo riconosciuto all'azione in esame, risulta vincolato a garanzia di un debito altrui»³².

3. I rapporti con l'azione revocatoria.

Si discute circa l'inquadrabilità del rimedio previsto dall'art. 524 c.c. nell'azione revocatoria, in quanto l'impugnativa è diretta verso un atto nego-

con nota di S. CONFORTI, *L'azione ex art. 524 c.c. può essere promossa nei confronti del debitore che ha rinunciato all'eredità*, e in *Riv. not.*, 2004, I, p. 1263 ss., con nota di A. ZANNI, *Note minime in tema di impugnazione della rinuncia all'eredità*; Trib. Roma, 11 maggio 2005, in www.leggiditaliaprofessionale.it.

²⁴ Non si dubita che eredi siano coloro che hanno accettato l'eredità in luogo del chiamato rinunziante, ai quali spetterà dunque l'attivo ereditario eccedente le necessità di soddisfacimento dei creditori agenti ex art. 524 c.c.: cfr., per tutti, G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 179; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 370. Precisa V. SCIARRINO, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 258, che l'attivo che residua dopo il soddisfacimento delle ragioni creditorie spetterà allo stesso rinunziante che, successivamente all'instaurazione del giudizio ex art. 524 c.c., avesse revocato la rinuncia ai sensi dell'art. 525 c.c.

²⁵ Così V. VERDICCHIO, *Rinuncia all'eredità e diritti dei creditori*, cit., p. 182; L. FERRI, *o.c.*, p. 112 il quale afferma che, in virtù dell'effetto retroattivo riconosciuto all'azione in esame, i beni entrano nel patrimonio dell'erede come già sottoposti ad un vincolo stabilito nell'interesse dei creditori del rinunziante»; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 222; V. SCIARRINO, *o.c.*, p. 252.

³¹ In tal senso, in dottrina, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 309 ss.; G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 347; L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 113; V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 252. In giurisprudenza, cfr. Cass., 25 marzo 1995, n. 3548, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, c. 654 ss., con nota di F. CAVALIERE, *Nota in tema di azione a favore dei creditori del rinunziante all'eredità*, nonché in *Corr. giur.*, 1995, p. 1086 ss., con nota di R. DOGLIOTTI, *Sull'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori ex art. 524 c.c.*

³² Così V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 252.

²⁴ Nell'eventualità che il soggetto al quale si sia devoluta la quota rinunciata abbia accettato l'eredità, tale accettazione comporterebbe la chiusura del procedimento successorio e, di conseguenza, anche l'estinzione del diritto potestativo al riacquisto da parte del rinunziante.

²⁵ V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunziante*, cit., p. 114, il quale sottolinea che «L'eccezionalità e indispensabilità della norma non è soltanto legata alla natura personale del diritto esercitato in surrogatoria, ma anche alla sua capacità di consentire l'esercizio dell'azione oltre la chiusura del procedimento e, quindi, oltre il tempo di vita del diritto di riacquisto».

²⁶ Cass. 10 agosto 1974, n. 2395, in *Foro it.*, 1975, I, c. 381, cit., e in *Giust. civ.*, 1974, I, p. 151, e in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, p. 778, con nota di G. AZZARITI; App. Perugia, 14 aprile 2000, in *Rass. giur.umbra*, 2000, p. 789; Trib. Perugia, 18 marzo 1998, *ivi*, 1999, p. 729. In dottrina, per tutti, G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 380, secondo il quale «l'art. 524 c.c. non attribuisce ai creditori un diritto del debitore in via surrogatoria, ma riconosce agli stessi un diritto proprio (e peculiare) di accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante».

²⁷ V. VERDICCHIO, *Rinuncia all'eredità e diritti dei creditori*, cit., p. 176.

²⁸ Questione su cui c'è completa unanimità in dottrina: cfr. G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 377; C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 1607; C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *Le successioni*, cit., p. 178 ss.; in giurisprudenza, Cass., 24 novembre 2003, n. 17866, in *Corr. giur.*, 2004, p. 632 ss.,

ziale del debitore (la rinuncia all'eredità) al fine di renderlo inefficace, almeno nei confronti dei creditori.

Il problema nasce, anzitutto, dalla considerazione che l'azione revocatoria è diretta contro un atto di disposizione del debitore, mentre vi è controversia in dottrina³³ circa la riconducibilità alla nozione di atto dispositivo della rinuncia all'eredità³⁴, ritenuta da qualcuno un mero rifiuto d'acquisto (*omissio acquirendi*)³⁵.

³³ Questa difficoltà di inquadramento già è relativa all'atto di rinuncia in generale, mancando nel nostro ordinamento giuridico una disciplina normativa generale dello stesso. La nozione di rinuncia consolidatasi sin dai tempi del previgente codice civile del 1865 è quella di atto essenzialmente dismissivo di un diritto, che produce una vicenda estintiva, determinando la perdita della situazione giuridica soggettiva. In tal senso, in particolare, A. BOZZI, *Rinuncia (diritto pubblico e privato)*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XV, Torino, 1968, p. 1141: «Ricorre una rinuncia ogni qualvolta, sulla base della volontà del titolare del diritto subiettivo o di altre situazioni giuridiche soggettive, viene meno la tutela giuridica dell'interesse che fa capo al soggetto e non si verifica alcun passaggio di codesta tutela ad altro soggetto o modificazione alcuna della sfera giuridica di questo, sicché il relativo atto si presenta come atto dismissivo di diritti o di altre situazioni giuridiche soggettive». È un atto, cioè, con cui un soggetto esclude volontariamente dal proprio patrimonio la titolarità di una situazione giuridica soggettiva: cfr. F. ATZERI VACCA, *Delle rinunzie secondo il codice civile italiano*, 2° ed., Torino, 1915, p. 1. Ma recente dottrina (in particolare V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato all'eredità*, cit., p. 869; V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità artt. 519- 527*, cit., p. 31) si è interrogata più approfonditamente sulla funzione della rinuncia all'eredità, chiedendosi se essa realizzi un effetto meramente dismissivo o sia atto idoneo a produrre una vera e propria vicenda modificativa soggettiva. Su tale definizione si è espresso S. PUGLIATTI, *I fatti giuridici*, Revisione e aggiornamento di Falzea con prefazione di Irti, Milano, 1996, p. 28, affermando che «Si chiama modificativo quel fatto dal quale dipende la sostituzione di uno o di entrambi i soggetti del rapporto (modificazione soggettiva), o una trasformazione dell'oggetto del rapporto (modificazione oggettiva)». Approfondendo questa impostazione, si deve riflettere sul fatto che non c'è necessariamente corrispondenza fra l'effetto estintivo e l'effetto abdicativo: in tal senso P. PERLINGIERI, *Appunti sulla rinuncia*, in *Riv. not.*, 1968, pp. 348 ss.; F. MACIOCE, *Rinuncia (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 925, afferma che «l'effetto estintivo non deve essere considerato come necessariamente connesso all'atto rinunziativo, nel senso che ne individua la funzione». In tal senso anche V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *o.c.*, p. 31. Sembra condivisibile la tesi per cui la rinuncia è una delle facoltà che costituiscono il diritto soggettivo, come sottolinea C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 1530 «è solo analizzando lo specifico contenuto di ciascun diritto soggettivo, che può constatarci l'esistenza o meno, nella fattispecie considerata, di una facoltà di rinuncia in capo al suo titolare».

³⁴ In senso favorevole a questa ricostruzione G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., pp. 352 e 379, in cui si afferma che «l'azione ex art. 524 c.c. mira a colpire non soltanto il rifiuto all'eredità, ma la rinuncia al diritto di accettare. Dunque colpisce un atto di disposizione del debitore, che impedendo l'acquisto, arreca ai creditori, tramite il mancato incremento patrimoniale, un pregiudizio».

³⁵ In tal senso, L. FERRI, *o.c.*, p. 72 e p. 37; ID, *Rinuncia e rifiuto nel diritto privato*, Milano, 1960, pp.22 ss.; V. SCIARRINO e

Si è osservato che il chiamato, per effetto dell'apertura della successione, acquista, nel proprio patrimonio, «una duplice alternativa facoltà, o di accettare o di rinunciare»³⁶. La rinuncia, in questa ricostruzione, sarebbe una facoltà del chiamato all'eredità alternativa a quella di accettare³⁷.

Dal momento che i diritti ereditari si acquistano non per effetto della semplice chiamata ma solo in seguito all'accettazione, secondo autorevole dottrina, la rinuncia all'eredità non si può qualificare come rinuncia in senso proprio, ma appartiene alla categoria del rifiuto d'acquisto (*omissio acquirendi*) poiché, per effetto di essa, il soggetto non dismette diritti già acquisiti ma «respinge dei diritti (o, più esattamente, una complessa posizione) che gli vengono offerti, respinge cioè l'eredità»³⁸.

Poiché il chiamato diviene titolare del patrimonio del *de cuius* solo con l'accettazione, ne consegue che la rinuncia all'eredità, non comportando dismissione di diritti mai entrati nel patrimonio del chiamato, costituisce un mero rifiuto, e quindi non è un atto dispositivo - abdicativo con il quale si dismettono diritti già acquisiti. Adottando questa ricostruzione, risulta evidente la differenza rispetto all'azione revocatoria, la quale mira a rendere inefficaci, nei confronti del creditore procedente, gli atti di disposizione compiuti dal debitore in suo pregiudizio.

Tuttavia in dottrina non mancano posizioni che ravvisano nella rinuncia all'eredità un atto dispositivo³⁹. In particolare, «la posizione del chiamato all'eredità è stata qualificata in termini di vero e

M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, cit., pp.264 s.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, Le successioni*, cit., p. 135.

³⁶L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Padova, 1947, p.103; L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 73, precisa: «Il potere di rinuncia si accompagna immancabilmente al potere di accettazione, di cui costituisce l'altra faccia»; V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato che abbia rinunciato all'eredità*, cit., p. 870.

³⁷ L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, cit., p.103.

³⁸ L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., pp.72 e 73: «La conclusione che traiamo da tutto questo discorso è che la rinuncia all'eredità non è dismissiva di diritti, non avendo il chiamato dei diritti, ma semplicemente dei poteri, e, quindi, non è rinuncia in senso proprio. A questo punto qualcuno potrebbe osservare che si tratta di rinuncia ai poteri. Ma come ha ben dimostrato Santi Romano i poteri, in quanto svolgimento di capacità giuridica, sono irrinunciabili. Neppure potrebbe parlarsi di rinuncia all'esercizio del potere di accettazione, perché tale potere attraverso la "rinuncia" dell'eredità è invece esercitato, seppure in forma negativa». Affermazione condivisa da A. BURDESE, in G. Grosso e A. Burdese, *Le successioni, parte generale*, cit., p. 322; P. FERRERO e D. PODETTI, *La rinuncia all'eredità*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 377 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 359.

³⁹G. PERLINGIERI, *o.c.*, p. 352, sostiene che «la c.d. rinuncia all'eredità è un negozio *abdicativo* perché si dismette un diritto senza trasferirlo ad altri, ed è irrilevante che dalla perdita del diritto da parte del suo titolare altri se ne avvantaggi, poiché tale risultato è soltanto eventuale e del tutto indiretto o mediato».





proprio diritto soggettivo o, comunque, di situazione giuridica soggettiva avente natura patrimoniale⁴⁰, sicché la rinuncia all'eredità consisterebbe anch'essa nella immediata dismissione di un diritto avente rilevanza patrimoniale, e, quindi, in un impoverimento effettivo del patrimonio del rinunziante (e non già in una mera *omissio acquirendi*)⁴¹. In tale prospettiva, ricorrerebbero gli estremi dell'atto dispositivo anche nell'ipotesi prevista dall'art. 524 c.c. e, quindi, non vi sarebbe differenza sul punto con l'azione revocatoria.

Altre argomentazioni a favore di una distinzione fra i due rimedi in esame fondano su precisi dati normativi.

Per cominciare, l'art. 524 c.c. prevede che, per impugnare la rinuncia, non è richiesto l'estremo della frode⁴²; requisito essenziale, invece, per l'esercizio dell'azione revocatoria. Ai sensi dell'art. 524 c.c., ciò che rileva è solo la ricorrenza del dato oggettivo della ricorrenza del danno, anche potenziale, per i creditori del rinunziante. Rispetto a questa ricostruzione si potrebbe obiettare che la previsione per cui l'impugnazione della rinuncia all'eredità non necessita, a differenza dell'azione revocatoria, del requisito della frode del debitore⁴³, sarebbe spiegabile ricostruendo tale impugnazione come azione revocatoria "speciale".

Del resto, una parte della dottrina sostiene che, se si intende la frode come «violazione del dovere del debitore di conservare al creditore le garanzie del suo credito, non sarà difficile ammettere che il chiamato, che potrebbe adempiere alle sue obbligazioni accettando l'eredità, che è già a sua disposizione come elemento del suo patrimonio, viola il suo dovere per il solo fatto della rinuncia, quando questa porta danno ai creditori»⁴⁴.

Un argomento più forte volto a fondare la distinzione tra l'impugnazione della rinuncia all'eredità e l'azione revocatoria si può desumere dal fatto che il legislatore, nell'art. 524 c.c., non utilizza mai l'espressione *inefficacia* (seppur relativa) con riferimento alla rinuncia, limitandosi a descrivere il risultato finale che si vuole realizzare, ossia il soddisfacimento dei creditori del chiamato rinunziante. Diversamente, l'art. 2901 c.c. prevede espressamente che il creditore può domandare che siano dichiarati *inefficaci* nei suoi confronti gli atti di disposizione con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Parte della dottrina ritiene che il mancato riferimento all'inefficacia nell'art. 524 c.c. sia frutto di una precisa scelta del legislatore, che ha così voluto evitare di far pensare a un richiamo alle norme in tema di revocatoria⁴⁵.

Un altro riferimento normativo, anch'esso rilevante, volto a differenziare i due rimedi presi in considerazione, si ravvisa nell'art. 2652, comma 1, c.c. Esso dispone la trascrizione delle domande «*indicate dall'art. 524*»⁴⁶ nell'ambito del n. 1, mentre la previsione circa la trascrizione dell'azione revocatoria si trova nell'ambito del n. 5.

La differenza tra il regime degli effetti della trascrizione dell'impugnativa di cui all'art. 524 c.c. e quello dell'azione revocatoria non risiede solo in una diversa ubicazione topografica delle due disposizioni⁴⁷.

L'art. 2652, infatti, al n. 1, con riferimento all'impugnativa promossa dai creditori contro la rinuncia all'eredità del debitore, prevede che «le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». Ciò significa che i creditori del debitore rinunziante soccombono rispetto ai terzi che abbiano acquistato dall'ulteriore chiamato diritti sui beni soggetti a trascrizione dell'eredità oggetto di rinuncia, anche se questi ultimi hanno effettuato l'acquisto in mala fede o a titolo gratuito.

Diversamente, con riferimento all'azione revocatoria, l'art. 2652, n. 5, prevede che «la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base

⁴⁰ A. CICU, *Successioni*, cit., p. 221; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., pp. 60 e 80.

⁴¹ In tal senso L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1949, p.152; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 310.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *Le successioni*, cit., p. 633; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 112 ss.; C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 1536; V. VERDICCHIO, *Rinuncia all'eredità e diritti dei creditori*, cit., p. 179.

In giurisprudenza, si riferiscono a un negozio dismissivo del diritto di accettare: Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634, in *Mass. Giust. civ.*, 1991, p. 1582; Cass., 23 gennaio 2007, n. 1403, in *Mass. Giust. civ.*, 2007, p. 158.

⁴² L'art. 524 c.c. espressamente cita «*benché senza frode*».

⁴³ Cass., 29 aprile 2016, n. 8519, in cui sia afferma che «Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori», in CED Cassazione, 2016; Trib. Grosseto, 16 settembre 2016, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass., 29 marzo 2007, n.7735, in *Rep. Foro. it.*, 2007, voce *Successione ereditaria*, n. 74.

⁴⁴ Così A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 221.

⁴⁵ Così G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p.178.

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 2652 c.c., comma 1, si devono trascrivere «le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'art. 524».

⁴⁷ Si ritiene non decisiva l'argomentazione della diversa ubicazione topografica delle disposizioni che prescrivono la trascrizione dei due mezzi di tutela messi a confronto, impugnazione ex art. 524 c.c. e azione revocatoria, «posto che è pacifico che la ricostruzione teorico – sistematica degli istituti non può essere influenzata in modo assoluto dalla *sedes materiae*, la quale può costituire, tutt'al più, un mero indizio interpretativo». Così V. VERDICCHIO, *Rinuncia all'eredità e diritti dei creditori*, cit., p. 180.

a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». In questo secondo caso, come si vede, il legislatore tutela i creditori che esercitano l'azione revocatoria contro i terzi, purché questi ultimi abbiano effettuato l'acquisto in mala fede o a titolo gratuito⁴⁸. È evidente che il legislatore ha tutelato con maggior forza i creditori che esercitano l'azione revocatoria rispetto ai creditori che "impugnano" la rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 524 c.c. Questi ultimi, infatti, dovranno soccombere rispetto al terzo (*a prescindere* dal suo stato di buona o mala fede) che, anteriormente alla trascrizione della relativa domanda giudiziale di autorizzazione (ad "accettare" l'eredità rinunziata), abbia acquistato e trascritto (o iscritto) diritti sugli immobili ereditari da colui al quale l'eredità è pervenuta, in seguito alla rinuncia dell'erede chiamato (art. 2652, n. 1, c.c.)⁴⁹.

Ultima argomentazione, particolarmente fondata e condivisa dalla maggior parte della dottrina⁵⁰, che impedisce di ritenere l'impugnazione della rinuncia all'eredità alla stregua di un'azione revocatoria, è quella che si fonda sul *modus operandi* proprio di quest'ultima. Essa è un rimedio che mira ad aggredire i beni del debitore che sono fuoriusciti dal suo patrimonio a seguito di un atto di disposizione, mentre i beni verso cui è diretta l'impugnativa ex art. 524 c.c. non sono mai entrati nel patrimonio del debitore in quanto il chiamato, in mancanza di accettazione dell'eredità, non può certo considerarsi loro titolare⁵¹. L'azione prevista dall'art. 524 c.c., alla luce delle suesposte argomentazioni, non può, dunque, configurarsi né come un'azione surrogatoria né come un'azione revocatoria, ma solo come rimedio apprestato dal legislatore strumentale al soddisfacimento dei creditori del chiamato all'eredità rinunziante⁵².

⁴⁸ In dottrina si è sottolineata tale diversità di trattamento. In particolare cfr. U. NATOLI, *La trascrizione*, in *Comm. cod. civ.*, VI, 1, Torino, 1971, p. 174; C. UNGARI TRASATTI, *L'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori e l'individuazione dei terzi acquirenti di cui all'art. 2652, n. 1, c.c.*, nota a Cass. 16 ottobre 2003, n. 15486, in *Riv. Notariato*, 2004, p. 1270.

⁴⁹ Cfr. F. MESSINEO, *Manuale*, cit., p. 307; V. SCIARRINO – M. RUVOLO, *o.c.*, p. 263.

⁵⁰ Tra gli altri L.FERRI, *o.c.*, p. 115 e VERDICCHIO, *o.c.*, p. 179.

⁵¹ In giurisprudenza cfr. Cass., 25 marzo 1995, n. 3548, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, p. 654; Cass. 18 gennaio 1982, n. 310, in *Riv. Not.*, 1982, p. 308.

⁵² Così Cass., 24 novembre 2003, n. 17866, in *Corr. giur.*, 2004, p. 632, con nota di S. CONFORTI: «L'azione esercitata dal creditore dell'erede ai sensi dell'art. 524 c.c., al fine di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante, ha una funzione strumentale al soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario. La legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunziante, il cui decesso non pregiudica di per sé l'esercizio dell'azione, che può essere promossa nei confronti del di lui erede».

Ed è interessante notare che già nella Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942⁵³ si individuavano nettamente tratti peculiari dell'impugnativa ex art. 524 c.c. rispetto alle suddette azioni. In essa si afferma che «Se si prescinde dal pregiudizio teorico della sistemazione di questo istituto negli schemi dell'azione revocatoria o della surrogatoria, si vedrà che praticamente il requisito della frode del rinunziante non è opportuno che sia richiesto. Un'efficace tutela dei creditori anteriori alla rinuncia può e deve essere realizzata indipendentemente dall'*animus* del rinunziante e solo in base all'estremo obbiettivo del danno». E continua affermando «Se, in base a questa disciplina, si concluderà che l'azione in parola non rientra negli schemi della surrogatoria o della pauliana, poco male. Quel che importa è che la disciplina sia adeguata alle esigenze pratiche e alla necessità di equa composizione degli interessi confliggenti. Per evitare equivoci, ho soppresso nell'[art. 524 del c.c.](#) il riferimento alla dichiarazione d'inefficacia della rinuncia nei confronti dei creditori, che sarebbe stata puramente preliminare e avrebbe invece potuto far pensare a un richiamo delle norme sulla revocatoria».

⁵³ «Il progetto, nell'art. 66, aveva risolto espressamente la questione agitata nell'interpretazione dell'art. 949 del codice del 1865, e cioè se l'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori sia subordinata alla prova del *consilium fraudis* del rinunziante o se invece basti soltanto l'estremo del pregiudizio. È stata in contrario proposta una disciplina dell'impugnazione secondo i principi generali in tema di revocatoria. Senonché mi è sembrato preferibile tener fermo il criterio del progetto. Se infatti si prescinde dal pregiudizio teorico della sistemazione di questo istituto negli schemi dell'azione revocatoria o della surrogatoria, si vedrà che praticamente il requisito della frode del rinunziante non è opportuno che sia richiesto. Un'efficace tutela dei creditori anteriori alla rinuncia può e deve essere realizzata indipendentemente dall'*animus* del rinunziante e solo in base all'estremo obbiettivo del danno. Qui non si tratta di tutelare aspettative di terzi, ché altrimenti si dovrebbe richiedere la frode di coloro ai quali l'eredità è devoluta in luogo del rinunziante, il che invece è inconcepibile; non vi è quindi ragione alcuna, sotto il profilo pratico, di condizionare la tutela dei creditori, oltre che al danno, anche alla frode del rinunziante. Del resto l'esercizio del diritto dei creditori, previsto da questo articolo, importa non già il venire meno della rinuncia e tanto meno l'acquisto della qualità di erede da parte dei creditori, ma solo il potere di questi di aggredire i beni ereditari, che residua dopo il pagamento dei creditori dell'eredità, per il soddisfacimento delle loro ragioni. Se, in base a questa disciplina, si concluderà che l'azione in parola non rientra negli schemi della surrogatoria o della pauliana, poco male. Quel che importa è che la disciplina sia adeguata alle esigenze pratiche e alla necessità di equa composizione degli interessi in conflitto. Per evitare equivoci, ho soppresso nell'art. 524 del c.c. il riferimento alla dichiarazione d'inefficacia della rinuncia nei confronti dei creditori, che sarebbe stata puramente preliminare e avrebbe invece potuto far pensare a un richiamo delle norme sulla revocatoria. Ho, inoltre, nel nuovo testo eliminato il secondo comma, che ripeteva il n. 1 dell'art. 2652, e limitato nel tempo, assoggettandolo alla prescrizione di cinque anni, il diritto dei creditori a chiedere l'autorizzazione ad accettare l'eredità».

4. L'azione ex art 524 c.c. come mezzo speciale di conservazione della garanzia patrimoniale.

Si è rilevato che l'azione prevista dall'art. 524 c.c. a tutela dei creditori del chiamato che abbia rinunciato all'eredità, pur presentando delle affinità con le azioni surrogatoria e revocatoria, non può essere pienamente assimilata a nessuna delle due. La dottrina tradizionale e la giurisprudenza nettamente dominante⁵⁴, per questo solo fatto, sul presupposto che quelle costituiscano i rimedi ordinari - e per ciò soltanto espressioni di «norme generali» - predisposti dal legislatore a tutela della garanzia patrimoniale dei creditori, concludono che il rimedio apprestato dall'art. 524 c.c. si configuri come «eccezionale», in quanto più o meno marcatamente deviante rispetto alle norme «regolari».

Si pone, dunque, il problema di stabilire se il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. sia espressione di una norma qualificabile come eccezionale o, piuttosto e più semplicemente, come speciale.

È norma eccezionale quella che deroga ad un principio comune cui sarebbero soggetti «i casi previsti dalla norma eccezionale se questa non esistesse»⁵⁵. Si è affermato, infatti, che «il concetto di norma eccezionale è concetto di relazione e non di sostanza»⁵⁶, in quanto una stessa norma può essere comune ed eccezionale allo stesso tempo: comune ove la «si consideri come facente parte del sistema di un principio»⁵⁷, eccezionale ove «la si guardi nella prospettiva di un principio gerarchicamente superiore che risulta derogato dal sistema del principio cui la norma in questione appartiene»⁵⁸. In pratica si deve ammettere l'estensione analogica di una norma quando la stessa possa essere ricondotta a un

principio⁵⁹, mentre l'applicazione analogica deve essere esclusa in caso di norma a fattispecie esclusiva.

Come è stato autorevolmente affermato, «L'eccezionalità o specialità di una norma non è una qualità intrinseca: dipende dal sistema (di norme) dove è inserita. Al mutare del sistema può mutare la qualificazione»⁶⁰.

Per giustificare la natura eccezionale della norma contenuta nell'art. 524 c.c. autorevole dottrina ha ritenuto di ricomprenderla nel novero delle c.d. norme a fattispecie esclusiva⁶¹, ossia disposizioni che non possono essere ricondotte ad alcun principio generale, ma devono essere considerate una singolarità nel panorama normativo, in quanto eccezionalmente previste dal legislatore⁶², e quindi insuscettibili di applicazione analogica⁶³, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile⁶⁴.

Contro la riferita ricostruzione si può ribattere che, se è vero che tale rimedio presenta caratteri più o meno originali rispetto alle azioni surrogatoria e revocatoria, è anche innegabile che esso esprime una forte affinità funzionale con le stesse, essendo strumentale alla tutela dei creditori del chiamato rinunciante. Da questo punto di vista si è rilevato che l'azione disciplinata dall'art. 524 c.c. è espressione del medesimo principio che ispira la disciplina delle azioni surrogatoria e revocatoria, quello della «tutela conservativa del diritto del creditore»⁶⁵, per cui si configura come lo strumento espressamente approntato dal legislatore «per garantire una efficace tutela

⁵⁴ Cfr. L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p.115; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale (artt. 456-535 cod. civ.)*, 2° ed, in *Comm. c.c.* De Martino, Novara, 1981, p. 445; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI e U. NATOLI, *Diritto civile, Le successioni a causa di morte*, vol. IV, t. 2, Torino, 1996, p. 30 ss.; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 370 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 309 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 116; C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 1605. In giurisprudenza cfr. Cass., 9 marzo 1956, n. 701, in *Giust. civ.*, 1956, I, p. 1728; Cass., 12 giugno 1964, n. 1470, in *Mass. Giur. it.*, 1964, c. 476; Cass., 10 agosto 1974, n. 2395, in *Foro it.*, 1975, I, c. 381; Cass., 25 marzo 1995, n. 3548, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, c. 654 ss.; Trib. Perugia, 18 marzo 1998, in *Rass. giur. umbra*, 1999, p. 729.

⁵⁵ G. CARCATERRA, *Analogia, (teoria generale)*, in *Enc. giur. Treccani*, II, Roma, 1988, p. 10. Cfr. N. BOBBIO, *L'analoga nella logica del diritto*, Torino, 1938, p. 166.

⁵⁶ M.S. GIANNINI, *L'analoga giuridica*, in *Jus*, 1942, p. 65.

⁵⁷ M. S. GIANNINI, *o.c.*, p. 65.

⁵⁸ F. REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimari*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano, 1995, p. 636.

⁵⁹ Così F. REALMONTE, *o. c.*, p. 637.

⁶⁰ P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto privato*, 7° ed., Napoli, 2014, p. 11.

⁶¹ Cfr. M. S. GIANNINI, *L'interpretazione e l'integrazione delle leggi tributarie*, in *Riv. dir. fin.*, II, p. 67, che afferma che sono a fattispecie esclusiva quelle norme la cui fattispecie «non si può porre in rapporto di specie a genere rispetto a fattispecie di altre norme che valgono come principi immediatamente superiori».

⁶² Sono state individuate due categorie di norme che non tollerano estensione analogica: esse sono le disposizioni in favore o disfavore di una sola persona, ossia i privilegi (Cfr. N. BOBBIO, *L'analoga e il diritto penale*, in *Riv. pen.*, 1938, p. 139 ss.) e le norme cosiddette «a fattispecie esclusiva» (M. S. GIANNINI, *L'analoga giuridica*, cit., p. 65 ss.).

⁶³ In questo senso L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 201, il quale evidenzia la specialità del mezzo di tutela previsto dall'art. 524 c.c. rispetto all'azione revocatoria generale sulla base di una duplice diversità strutturale: da un lato, l'azione ex art. 524 c.c. prescinde totalmente dal *consilium fraudis* del debitore; dall'altro, tutela le ragioni creditorie avverso il rifiuto impeditivo di un acquisto (ossia la rinuncia all'eredità), non già avverso un atto di disposizione come richiede l'art. 2901 c.c. Così anche F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successione per causa di morte e donazione*, Padova, 1959, p. 242.

⁶⁴ L'art. 14 Disposizioni preliminari al codice civile così recita: «Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati».

⁶⁵ R. NICOLÒ, *Surrogatoria-Revocatoria*, in *Comm. c.c. Scialoja - Branca*, Bologna - Roma, 1957, pp. 10 e 85.



dei creditori in un settore dell'ordinamento nel quale l'utile esercizio dell'azione revocatoria e dell'azione surrogatoria risulterebbe altrimenti precluso»⁶⁶.

In sostanza, la particolare configurazione tecnica del rimedio in esame trova ragione nel fatto che esso è ritagliato *ad hoc* dal legislatore sulla peculiare situazione che si viene a realizzare nella dinamica dell'acquisto dell'eredità nel momento in cui il chiamato rinuncia, *ma per realizzare proprio lo stesso interesse alla cui soddisfazione sono indirizzate le azioni revocatoria e surrogatoria*.

Se così è, il rimedio in parola non può essere qualificato eccezionale rispetto agli «ordinari» mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, giacché non ne contrasta la *ratio*, *ma semmai la attua in un contesto nel quale quelle azioni non potrebbero efficacemente operare*.

Non si può considerare di natura eccezionale una norma «che, pur configurando uno strumento normativo singolare, è riconducibile al principio organizzatore del sistema»⁶⁷: ulteriore conferma, questa, che l'art. 524 c.c. costituisce norma speciale e non eccezionale, quindi suscettibile di applicazione analogica.

L'impostazione per cui la norma contenuta nell'art. 524 c.c. costituisce norma speciale e non eccezionale⁶⁸ comporta come conseguenza principale la possibilità di estendere l'applicazione della norma di cui all'art. 524 c.c., in via analogica e con gli opportuni adattamenti, anche alla questione della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione o all'inerzia nel porla in essere. Ne deriva che l'art. 524 c.c., dettato a tutela dei creditori del chiamato rinunziante, potrà essere applicato analogicamente per tutelare i creditori del legittimario leso o pretermesso che rinunzi all'azione di riduzione o non la promuova⁶⁹. In particolare, recente dottrina⁷⁰ ha ap-

profondito, tra le altre, la questione delle tecniche di tutela apprestate ai creditori del legittimario pretermesso che abbia rinunciato all'azione di riduzione e si sia poi, al tempo dell'apertura della successione, trovato in una situazione di insolvenza poi tradottasi in una sentenza dichiarativa di fallimento⁷¹.

5. Presupposti dell'azione ex art. 524 c.c.

Una questione che è venuta in rilievo è quella della possibilità di esperire il rimedio in oggetto solo in presenza della rinuncia «formale» di cui all'art. 519 c.c. oppure anche nelle ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità in seguito all'esperimento della c.d. *actio interrogatoria* prevista dall'art. 481 c.c.⁷².

limento, n.4/2018, p. 448, con nota di M. COSTANZA, *La tutela del creditore di fronte alle rinunce del debitore ai suoi diritti successori*; in quest'ultima sentenza si afferma che l'art. 524 c.c., anche in ragione d'una lettura costituzionalmente orientata della norma, consente al creditore ed al curatore del fallimento d'impugnare non solo la rinuncia all'eredità compiuta dal debitore o dal fallito, ma pure quella all'esercizio dell'azione di riduzione, allorché il debitore o il fallito siano non solo chiamati a succedere, ma pure legittimari. Sulla questione si vedano, comunque, *ex multis*: M. CRISCUOLO, *La tutela dei creditori rispetto ad atti dispositivi della legittima*, in *Successioni e donazioni*, diretto da G. Iaccarino, Milano, 2017, p. 1464 ss.; F. REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimari*, cit. p. 636 ss.

⁷⁰ S. PAGLIANTINI, *Legittimario pretermesso, fallimento, e rinuncia all'azione di riduzione: spigolature sulla c.d. volontà testamentaria negativa a tutela dei creditori*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, p. 53 ss.

⁷¹ Recentemente il legislatore ha manifestato una inclinazione a privilegiare una più agevole circolazione dei beni, nel rispetto della volontà del *de cuius*, a fronte della tutela delle ragioni dei creditori del legittimario. Il riferimento è alla riforma degli articoli 561 e 563 c.c., avvenuta con decreto legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005⁷¹, che ha introdotto un limite alla possibilità di agire in restituzione avverso terzi aventi causa da beneficiari di donazioni lesive della legittima una volta decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione medesima, riconoscendo tuttavia al legittimario la possibilità di opporsi alla donazione, con ciò sospendendo il decorrere del predetto termine ventennale. L'atto di opposizione, però, può essere oggetto di rinuncia, che può intervenire anche qualora l'opposizione sia stata notificata e trascritta. La rinuncia, trattandosi di atto unilaterale, si deve inquadrare quale atto unilaterale di revoca avente efficacia *ex nunc* e dovrà essere notificata.

In sostanza tale normativa ha introdotto un limite alla possibilità di agire in restituzione avverso terzi aventi causa da beneficiari di donazioni lesive della legittima una volta decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione medesima.

⁷² È pacifico in dottrina che la norma prevede un termine di decadenza. Cfr. G. SAPORITO, *L'accettazione dell'eredità*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. Rescigno, I, Padova, 1994, p. 256. In giurisprudenza cfr. Cass., 26 marzo 2012, n. 4849, in www.leggiditaliaprofessionale.it: «In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art.

⁶⁶ F. REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimari*, cit., p. 640.

⁶⁷ L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, parte speciale – successione necessaria*, 4° ed., in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 2000, p. 244.

⁶⁸ Sulla nozione di norma eccezionale v., per tutti, P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2017, p. 10 s. e p. 112 s., ove peraltro si contesta la assoluta inapplicabilità analogica di tale tipo di norma.

⁶⁹ In tal senso S. PAGLIANTINI, *La c.d. forza di legge del testamento*, Napoli, 2016, p. 105 ss.; C. CACCAVALE, *La vitalità del diritto delle successioni*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 1012 ss.; A. BIGONI e F. GIOVANZANA, *La tutela del creditore personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed articolo 524 c.c.*, in *Notariato*, 2103, p. 655. Parte della giurisprudenza ha accolto questa impostazione ma la questione è, all'oggi, tutt'altro che pacifica. In particolare due corti di merito si sono pronunciate a favore dell'applicazione analogica dell'art. 524 c.c. per tutelare l'interesse dei creditori del legittimario: Trib. Napoli 15 ottobre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 1644, con nota di A. BUCELLI, *Rinuncia all'azione di riduzione e fallimento del legittimario*; e, recentissima, App. Napoli, 12 gennaio 2018, in *Fal-*





In dottrina si è ampiamente discusso a riguardo⁷³. In particolare, la posizione favorevole all'esercizio dell'azione di cui all'art. 524 c.c. quando sia trascorso il tempo fissato dal giudice ai sensi dell'art. 481 c.c. trova fondamento nell'esigenza di tutelare i creditori, che verrebbero pregiudicati nel caso in cui il chiamato, al fine di frodarli, si accordasse con gli ulteriori successibili nel senso di fare esercitare loro l'*actio interrogatoria* nei suoi confronti in modo da consentirgli, invece di rinunciare, di lasciare decorrere invano il termine fissatogli (precludendo così ai creditori di agire)⁷⁴. In tal senso è l'opinione nettamente dominante in dottrina⁷⁵ e anche in giurisprudenza⁷⁶, né si dubita che anche i creditori personali del chiamato siano legittimati attivi all'esercizio dell'azione per la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinuncia all'eredità, posto che l'art. 481 c.c. assegna testualmente tale legittimazione a «chiunque vi ha interesse»⁷⁷. Sono, dunque, legittimati attivi, innanzitutto i chiamati ulteriori, ma anche i creditori personali del chiamato (per il loro interesse ad una accettazione pura e semplice di

una eredità *in bonis*) e i creditori ereditari (per l'interesse ad agire sull'eventuale patrimonio personale dell'erede in caso di eredità passiva).

Va sottolineato, tuttavia, che la fissazione del termine può essere chiesta solo nei confronti del chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari: infatti l'art. 488 c.c., riferendosi al termine di cui all'articolo in esame, parla di chiamato non possessore⁷⁸.

Una volta ammessa l'impugnazione ex art. 524 c.c. nell'ipotesi di decadenza del chiamato dal diritto di accettare l'eredità in seguito all'esperimento della c.d. *actio interrogatoria* prevista dall'art. 481 c.c. si dovrebbe accettare l'estensione del rimedio in esame anche con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 487, comma 3, c.c. per il chiamato che non sia nel possesso dei beni e non abbia effettuato alcuna dichiarazione nei quaranta giorni successivi all'inventario⁷⁹. Tale norma prevede che, quando il chiamato all'eredità «ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione di accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza il chiamato perderà il diritto di accettare».

Il ricorso al rimedio in esame quando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. è, invece, pacificamente escluso proprio in ragione del fatto che il creditore del chiamato ha, comunque, a sua disposizione, l'*actio interrogatoria* al fine di evitare il decorso del termine prescrizione e, dunque, il verificarsi di una situazione per lui sfavorevole⁸⁰.

L'art. 524 c.c. prevede, poi, che la rinuncia all'eredità debba avvenire con danno ai creditori. Gran parte della dottrina ne ricava la convinzione che l'eredità alla quale il debitore ha rinunciato debba essere attiva, ragionando nel senso che «laddove il chiamato abbia rinunciato ad un'eredità passiva, i suoi creditori non possono dirsi pregiudicati dal negozio rinunziativo. I loro diritti non vengono

481 cod. civ., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare».

⁷³ Cfr., per tutti, V. SCIARRINO, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 248.

⁷⁴ P. DE MARCHI, «La c.d. impugnazione della rinuncia all'eredità e la perdita del diritto di accettare», in *Riv. not.*, 1961, p. 340.

⁷⁵ Cfr. A. CICU, *Le successioni*, cit., p. 165; L. COVIELLO jr., *Il termine ex voluntate testatoris per l'accettazione dell'eredità*, in *Studi in memoria di Filippo Vassalli*, Torino, 1960, I, p. 353 ss.; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni. Apertura della successione, delazione e acquisto dell'eredità. Capacità di succedere. Indegnità. Rappresentazione. Accettazione dell'eredità*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1997, sub artt. 470-476, p. 219; S. AZZARITI, G. MARTINEZ e G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, cit., p. 140.

⁷⁶ Trib. Grosseto, 16 settembre 2016, n. 681, in *www.iusexplorer.it*: «Ritiene proprio per ciò questo Tribunale che l'azione sia esperibile ove l'effetto impeditivo si realizzi, anziché per dichiarazione esplicita del chiamato all'eredità, per infruttuoso decorso del termine fissato dal Giudice per l'accettazione (caso diverso da quello che qui non viene in rilievo della prescrizione)». Cfr. anche Cass., 29 marzo 2007, n. 7735, cit., per cui «secondo l'art. 481 c.c., chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art. 524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia»; Trib. Genova, 29 febbraio 2008, in *www.leggiditliaprofessionale.it*.

⁷⁷ Sarà quindi il giudice a valutare caso per caso la sussistenza di un concreto interesse: cfr. G. SAPORITO, *L'accettazione dell'eredità*, cit., p. 256.

⁷⁸ Cfr., sul punto, per tutti, A. CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 170.

⁷⁹ Sulla questione si veda C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 1608 ss.; P. DE MARCHI, *La c.d. impugnazione della rinuncia all'eredità e la perdita del diritto di accettare*, in *Riv. not.*, 1961, p. 337 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 117.

⁸⁰ C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, cit., pp. 1608 ss.; G. BONILINI, o.c., p. 117; P. STANZIONE e G. SCIANCALEPORE, *Remissione e rinuncia*, Milano, 2003, p. 389; A. PALAZZO, *Le successioni*, vol. I, *Introduzione al diritto successorio - Istituti comuni alle categorie successorie - Successione legale*, 2ª ed., Milano, 2000, p. 369. In questo senso, per la giurisprudenza, cfr. App. Trieste 20 maggio 1964, in *Foro pad.*, 1965, I, c. 800. *Contra* P. DE MARCHI, *La c.d. impugnazione della rinuncia all'eredità e la perdita del diritto di accettare*, cit., p. 337.

compromessi ed essi non hanno quindi alcun interesse ad esercitare tale azione»⁸¹.

Tuttavia, si è rilevato che anche in caso di *damnosa hereditas* la rinuncia potrebbe recare pregiudizio ai creditori, laddove il patrimonio del chiamato fosse privo di beni di sorta, mentre ve ne fossero alcuni nell'asse ereditario, pur globalmente passivo, poiché «in tal caso i creditori - nell'assoluta assenza di un patrimonio aggredibile in capo al proprio debitore - avrebbero pur sempre interesse a soddisfarsi sui beni ereditari, sia pure parzialmente e in concorso con altri»⁸². Si deve peraltro considerare che i creditori del *de cuius* (come anche i legatari) potranno prevalere sui creditori del chiamato rinunciante sia agendo in separazione ai sensi degli artt. 512 ss. c.c., sia nell'ipotesi in cui gli eredi cui è stata devoluta la quota rinunciata abbiano accettato l'eredità con beneficio d'inventario⁸³.

Quanto al danno per i creditori previsto dall'art. 524 c.c. come presupposto per l'esercizio del rimedio, la giurisprudenza lo ha ravvisato nella sussistenza di fondate ragioni che facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori⁸⁴.

Dal tenore letterale dell'art. 524 c.c. («*benché senza frode*») si desume che non è necessaria la sussistenza della frode da parte del chiamato rinunciante, né che i successivi chiamati abbiano consapevolezza del pregiudizio che la rinuncia arreca ai di lui creditori⁸⁵.

La giurisprudenza ritiene che legittimati all'esercizio dell'azione di cui all'art. 524 c.c. siano

i creditori che possono vantare una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, non risultando necessario che il credito sia liquido ed esigibile. In tal senso si può argomentare anche dal confronto con le opinioni maturate con riferimento all'azione revocatoria e all'azione surrogatoria, laddove è pacifico che basti una mera ragione di credito. In dottrina si precisa che il credito, seppur condizionato, deve già essere sorto: ne consegue che i creditori non potranno agire in caso di rinuncia anteriore al sorgere del credito, neppure quando l'atto sia stato dolosamente preordinato al fine di negare il loro soddisfacimento⁸⁶, in ciò cogliendosi un'ulteriore differenza rispetto a quanto previsto in tema di azione revocatoria.

Il legislatore utilizza, nella rubrica dell'art. 524 c.c., il termine «impugnazione» mentre nel testo della norma fa riferimento ai creditori che possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante. L'uso del termine «autorizzare» potrebbe far pensare che si sia in presenza di un procedimento di volontaria giurisdizione, mentre non ci sono dubbi circa il fatto che l'intento della norma è di consentire ai creditori del chiamato rinunciante di proporre una domanda giudiziale volta a ottenere una sentenza autorizzativa (ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante), soggetta a trascrizione, emanata a seguito di un procedimento contenzioso⁸⁷. Ciò è chiaramente desumibile anche dall'art. 2652, comma 1, n. 1, c.c., che prevede espressamente, fra le domande giudiziali che si devono trascrivere (qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643 c.c.), le domande «indicate dall'art. 524 c.c.».

La giurisprudenza costante afferma che unico legittimato passivo deve ritenersi il debitore rinunciante⁸⁸. Ne consegue che non ricorre un'ipotesi di

⁸¹ Così. V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 250. Cfr. V. G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 347.

⁸² Così V. VERDICCHIO, cit., p. 183. Cfr. G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, cit., p. 455.

⁸³ Così G. PRESTIPINO, *o.u.c.*, p. 461; A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 370 ss.

⁸⁴ Cass., 29 aprile 2016, n. 8519, in *Massimario giustizia civile*, 2016: «Per l'esercizio dell'impugnazione della rinuncia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinuncia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori». Cfr. Cass., Sez. 2, 10 agosto 1974, n. 2394.

⁸⁵ Trib. Padova, 2 maggio 2007, n. 1043, in www.iusexplorer.it; Trib. Mantova, 28 aprile 1998, in *Giur. it.*, 2000, I, 2, p. 525 ss.

⁸⁶ L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 111.

⁸⁷ «Il provvedimento a cui tende l'azione ex art. 524 c.c. non è una semplice autorizzazione che il giudice possa dare nell'ambito della volontaria giurisdizione, ma un atto decisorio (sentenza), ottenuto a seguito di un ordinario giudizio contenzioso»: così L. FERRI, *Successioni in generale*, Art. 512-535, in *Comm. c.c. Scialoja - Branca*, Bologna - Roma, 1968, p. 112; cfr. F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano 1952, p. 453; G. AZZARITI, cit., p. 178 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, 3° edizione, Milano, 2009, p. 327; V. G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 348; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, cit., p. 456; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *Le successioni*, cit., p. 136. A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 370; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., p. 179; V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 271 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., p. 327 ss.

⁸⁸ Cfr. Cass., 25 marzo 1995, n. 3548, cit.: «L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunciante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinuncia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione





litisconsorzio necessario nei confronti di coloro che sono chiamati alla successione in luogo del rinunziante, i quali, tuttavia, possono intervenire in causa a sostegno delle ragioni del rinunziante⁸⁹ con un intervento adesivo dipendente nel giudizio *ex art.* 524 c.c. Altra parte della dottrina, invece, sostiene che debba ravvisarsi un litisconsorzio necessario, in quanto solo in tal modo si può dare adeguata tutela agli eredi che, «rischiando di subire l'esproprio per un debito altrui, hanno un indubbio interesse a divenire parti del giudizio»⁹⁰.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene necessaria la *vocatio in ius* dei successivi chiamati che hanno accettato l'eredità⁹¹, ai fini dell'art. 2652, n. 1, c.c., come si dirà nel paragrafo successivo.

6. Le ipotesi di conflitto.

Nel caso di esercizio della impugnazione *ex art.* 524 c.c. si possono realizzare tre ipotesi di conflitto: 1) tra creditori del rinunziante e creditori di colui che è venuto all'eredità in luogo del rinunziante; 2) fra creditori del rinunziante e aventi causa dell'erede; 3) fra creditori del rinunziante e creditori del *de cuius*.

È sostanzialmente pacifico in dottrina che il conflitto tra creditori del rinunziante e creditori dell'erede vada risolto in favore dei primi; in virtù dell'effetto retroattivo riconosciuto all'azione *ex art.*

passiva spetta unicamente al debitore rinunziante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata; Cass., 24 novembre 2003, n. 17866, in *www.leggiditaliaprofessionale.it*: «Il debitore rinunziante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori *ex art.* 524 c.c., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede "in universum ius", e, quindi, nella situazione di debitore rinunziante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva "de qua"». Nella giurisprudenza di merito, affermano la legittimazione passiva del solo debitore rinunziante, Trib. Mantova, 28 aprile 1998, in *Giur. it.*, 2000, I, c. 525 e, in motivazione, Trib. Reggio Emilia, 3 maggio 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, p. 746. In dottrina, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., p. 243, (nota 61).

⁸⁹ Cass., 18 gennaio 1982, n. 310, in *Riv. not.*, 1982, p. 308; Cass., 25 marzo 1995, n. 3548, cit.; App. Potenza, 17 giugno 2003, in *Gius.*, 2003, p. 2468, la quale esclude la legittimazione passiva della curatela del rinunziante fallito. In dottrina, per tutti, A. PALAZZO, *Le successioni*, cit., p. 372.

⁹⁰ Così v. VERDICCHIO, *o.c.*, p. 185 s.; cfr., per tutti, A. CICU, *Successioni*, cit., p. 223; L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 114.

⁹¹ Cass., 15 ottobre 2003, n.15468, in *Riv. not.*, 5, 2004, p. 1270, con nota di C. U. TRASATTI,

L'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte dei creditori e l'individuazione dei terzi acquirenti di cui all'art. 2652, n. 1, c.c.

524 c.c. si ritiene che i beni siano entrati nel patrimonio dell'erede come già vincolati al soddisfacimento di un debito altrui⁹². Del resto, non si dubita che, come già rilevato, i creditori del rinunziante prevalgano anche sull'erede, nel senso che possono ricorrere al rimedio *ex art.* 524 c.c. anche se l'erede chiamato in subordine ha accettato l'eredità.

Il conflitto fra creditori del rinunziante e aventi causa dell'erede va risolto – per i beni immobili e per i beni mobili registrati in virtù del rinvio operato dall'art. 2690, comma 1, n. 1, c.c. - in base al disposto dell'art. 2652, comma 1, n. 1, c.c., per cui i terzi aventi causa dell'erede prevarranno tutte le volte in cui abbiano trascritto il loro acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale prevista dall'art. 524 c.c.⁹³ Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che, «in caso di conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell'erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante, per conseguire l'effetto previsto dal n. 1 dell'art. 2652 c.c. la domanda con la quale si esercita l'impugnazione *ex art.* 524 c.c. dev'essere trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, che dev'essere necessariamente convenuto in giudizio insieme al rinunziante. In mancanza di trascrizione della domanda nei confronti del successivo chiamato al quale l'eredità è devoluta per effetto della rinuncia, il conflitto tra i creditori del rinunziante e gli aventi causa dell'accettante si risolve a favore di questi ultimi, indipendentemente dalla circostanza che il loro acquisto sia stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda *ex art.* 524 c.c. proposta nei confronti del rinunziante»⁹⁴.

In ultimo, in ordine al conflitto tra creditori del rinunziante e creditori del *de cuius* non si dubita che, nell'ipotesi in cui vi sia stata accettazione con beneficio di inventario da parte dei successivi chiamati o separazione *ex art.* 512 ss. c.c., prevarranno i creditori del *de cuius*⁹⁵.

7. La rinuncia al legato.

Ci si interroga circa l'applicabilità del rimedio in esame all'ipotesi di rinuncia al legato. Avendo sposato la tesi della natura eccezionale della norma contenuta nell'art. 524 c.c., la dottrina dominante

⁹² L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 113; V. SCIARRINO, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 274.

⁹³ G. GROSSO e A. BURDESE, *Le successioni*, cit., p. 346; v. SCIARRINO, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 274; L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p.115 che sostiene che agli aventi causa vanno equiparati i creditori (degli eredi) che abbiano trascritto pignoramento o iscritto ipoteca o esercitato la separazione, così argomentando dagli artt. 1915, ult. comma, 2652, comma 1, n. 1 c.c.

⁹⁴ Cass., 15 ottobre 2003, n. 15468, in *Notariato*, 2004, p. 116.

⁹⁵ L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., p. 110; C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, cit., p. 1616.

ritiene che essa non sia suscettibile di applicazione analogica.

Si sostiene allora l'applicabilità dell'art. 2901 c.c., ossia la possibilità per i creditori del legatario rinunziante di esercitare l'azione revocatoria. Il nodo da sciogliere per chiarire in che modo essi possano essere tutelati è quello di inquadrare la rinunzia al legato come atto dispositivo (di rinunzia a un diritto già acquisito da parte del legatario) o come mero rifiuto eliminativo dell'acquisto. Se la rinunzia al legato viene considerata come atto dispositivo, i creditori del legatario rinunziante potrebbero pacificamente esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. senza dover immaginare una applicazione analogica dell'art. 524 c.c.

Di questo avviso va la dottrina dominante, che ritiene appunto ammissibile la proposizione dell'azione revocatoria avverso l'atto di rinuncia al legato⁹⁶.

| 26



⁹⁶ Per tutti G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., p. 384; C. COPPOLA, *La rinunzia all'eredità*, cit., p. 1609; G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, cit., p. 457.